



ACI SPORT

Proc. n. CS 6 /20

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Sentenza n. CS 12/2020

sul reclamo ex art. 23 del Regolamento della giustizia sportiva, proposto da ANDREINI Manuel, rappresentato, domiciliato e difeso presso l'avv. Massimo Borghesi del foro di Rimini, con studio in Rimini, v. Maccanno, 32

avverso

la decisione n. 8, resa in data 2.8.2020, dai Commissari sportivi nella Gara regionale di karting, categoria club, svoltasi in pari data presso il circuito di Pomposa (Ferrara).

FATTO

Col reclamo in esame, il sig. Mauro Andreini, titolare di licenza conduttore karting (categoria concorrente conduttore K , qualifica Club, n.458987, rilasciata dall'A.C. di Forlì in data 27.7.2020), espone quanto segue.

In data 2.8.2020 il reclamante partecipava alla gara regionale in epigrafe indicata, nella cui fase finale, su richiesta del commissario tecnico delegato ACI ed a seguito del rapporto n. 9 dallo stesso emesso, il collegio dei commissari sportivi rilevava la "non conformità tecnica dei tubi di sfiato del carburatore", in quanto collegati con un cono posto sul silenziatore di aspirazione ; ritenendo tale rilievo costituire la violazione dell'art. 18 del RDS Karting ed in base agli artt. 4.11.3 ed art.1.1° code e 128 lettera C del RSN (regolamento sportivo nazionale), il collegio commissariale applicava al sig Andreini l'esclusione dalla manifestazione, con proposta di deferimento alla procura federale.

Contro detta misura, il reclamante ha dedotto ed argomentato, con unico motivo, la violazione dell'art.4.11.3, nella parte che vieta l'apposizione a servizio del carburatore di sistemi accessori di pressurizzazione diversi dalla pompa carburante; secondo l'esponente la collocazione (come confermata dalla documentazione offerta a supporto del reclamo) sul silenziatore di aspirazione di un collegamento tra i due tubi di sfiato , realizzata con un cono inserito tra condotti di aspirazione, non costituisce impianto di pressurizzazione. Con tale denominazione andrebbe infatti inteso un meccanismo complesso (in quanto composto da più elementi) ed idoneo ad aumentare "ex se" in maniera estremamente rilevante la pressione all'interno del motore. Conclude il reclamante per l'annullamento della decisione impugnata.

La Procura federale ha controdedotto richiamandosi ad una documentata perizia di tecnico ingegnere sul pezzo oggetto di reclamo e dalla quale risulta che la contestata collocazione ,in posizione aderente al silenziatore di aspirazione, di un supporto a forma conica di collegamento dei tubi di scarico di aria provenienti dal carburatore , ha la funzione di aumentare la quantità di aria aspirata dal carburatore.

All'udienza dell'1.12.2020, il reclamo è stato trattato e, previa redazione e comunicazione del dispositivo, è stato posto in decisione.



DIRITTO

1.- Come già riassunto nella parte in fatto, il reclamante sostiene la violazione la violazione dell'art.4.11.3, nella parte che vieta l'apposizione a servizio del carburatore di sistemi di pressurizzazione diversi dalla pompa carburante; secondo l'esponente la collocazione (come confermata dalla documentazione) e contestata dal provvedimento commissariale, non costituisce un sistema di pressurizzazione. Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

1.1.- Prima dell'unica questione posta dal reclamo, sull'effettiva collocazione di un vero e proprio sistema di pressurizzazione (e sui conseguenti ipotizzabili effetti incrementativi della potenza del veicolo), viene in rilievo il fatto oggettivo ed incontestato della collocazione di un elemento estraneo ed ulteriore rispetto ai semplici tubetti di sfiato del carburatore e costituito da uno specifico accessorio, il cono di gomma che, pur non potendosi definire un impianto di pressurizzazione, costituisce comunque oggettivamente un elemento estraneo ed ulteriore rispetto ai soli tubicini di scarico semplicemente collegati tra loro e pertanto vietato dalla disposizione sopra citata. Tale situazione non ricade tuttavia nella disposizione invocata, bensì in quella successiva, ove si prescrive anche che (come del resto riferisce lo stesso ricorrente) sullo sfiato del carburatore nessun tipo di accessorio diverso dai tubetti collegati tra loro può essere montato. Si tratta di una norma di chiusura posta al fine di evitare ogni forma, più o meno esplicita, di alterazione del funzionamento del carburatore nel suo assetto normalmente e tecnicamente configurato

1.2.-Né a giustificare la constatata violazione vale sostenere che, in assenza del predetto collegamento accessorio, i tubi di scarico dell'aria avrebbero penzolato in aria per effetto del vento provocato dalla corsa del veicolo; ed invero tale "inconveniente" è da considerarsi irrilevante ai fini della verifica di un eventuale incremento della potenza del veicolo, al contrario della collocazione di un dispositivo che, seppur non complesso, realizza uno stabile accostamento dello scarico dell'aria proveniente dai carburatori, ai condotti di aspirazione del medesimo, favorendone un miglioramento, come attestato dalla perizia esibita dalla Procura. Tale situazione, in sostanza, si aggiunge alla violazione del divieto oggettivo di collocazione di elementi estranei sul silenziatore di aspirazione imposto dalla norma, dimostrandone tecnicamente la "ratio".

2.- Conclusivamente il reclamo deve essere respinto, con conseguente incameramento del deposito versato per le spese del procedimento.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello rigetta il reclamo e dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso l'11 dicembre 2020 dalla Corte Sportiva di Appello composta dai sigg. ri ù

Pres. Claudio Zucchelli

Presidente

Pres. Raffaele Potenza

Componente relatore

Cons. Giulio Veltri

Componente

Il Presidente

Il Relatore

Pres. Claudio Zucchelli

Pres. Raffaele Potenza